

credito di negozio e pieggiaria o altro che giuridicamente loro si aspetti, facendo la pretensione per giustizia e riscuotendolo coll' assistenza del mubassir o sia sopraintendente, si debba di quel denaro, che sarà riscosso, contribuire per dritto al mubassir e chiausso, nella forma che si contribuisce ne' fori, in ragione di due aspri per cento, nè pretender debbano dritti di maggior somma. E li mercanti, consoli, dragomani, ed altri sudditi della repubblica e deli paesi soggetti alla medesima, ne' loro negozi che accadessero nel custodito dominio, sia di compreda, di vendita, di crediti, d' imprestidi, di mercanzia, e pieggiaria, e d' altre giuridiche pretensioni, che insorgessero, debbano andare dal cadi a far registrare il contratto e prendere kozetto, o altra valida scrittura; e poi seguendo contesa s' abbia ad osservare il kozetto, la scrittura ed il registro, ed in conformità della giustizia eseguire; e quando non vi fosse una di queste, e che bisognasse per giustizia ascoltare le cause loro, abbiano li giudici col vigore della giustizia giustamente e rettamente ad ascoltarle e li testimonj che saranno prodotti, siano nella forma dovuta con tutta diligenza esaminati e riconosciuti; che non siano mendaci, improbi, iniqui, ovvero incolpati d' alcun delitto, nè siano ascoltate le testimonianze delle persone, che sono note con simili difetti, repugnanti all' admissione della testimonianza, acciò non sia possibile, che sia praticata alcuna ingiustizia o torto, nè si possa pronunciare sentenza sopra di essi consimili testimonj iniqui, subornati con donativi o regali. E se fosse seguita sentenza, s' intenda invalida, acciocchè in nessuna maniera segua torto. E se alcuno degli mercanti veneziani e capitani deli vascelli si facesse turco nel custodito dominio, se la nave e mercanzia, che vi sarà dentro non fosse sua, ma che apparisse per giustizia essere di mercanti veneti, ovvero deli paesi di quelli soggetti a Venezia, non sia molestato nè oltraggiato da alcuno, ma il bailo di Venezia e loro console prendano dalle sue mani il bastimento e le mercanzie, che vi fossero dentro, per mandarle alli loro padroni, perchè non resti sopra di esso quello che di ragione appartiene ad altri.